

C 1540-A

Emendamento

Articolo 6-bis

Sopprimerlo

Dadone Cozzolino Dieni D'Ambrosio Fraccaro Lombardi Nuti Toninelli

### NOTA

Con questo emendamento chiediamo la soppressione dell'articolo introdotto in sede referente. I motivi?

Il nuovo articolo si è materializzato in sede referente. In estrema sintesi, riguarda l'estensione alle forze dell'ordine e di polizia di determinate norme, pratiche ed accordi che la normativa vigente prevede per le attività della Difesa.

L'articolo dice tutto e niente. Inizia elencando gli ambiti di intervento, i luoghi dove sarà possibile utilizzare queste norme, accordi, pratiche (di cui si dirà più avanti) e che sono: le **aree** interessate da insediamenti produttivi o infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale”.

Messa così, siamo di fronte ad ogni genere di attività di “recupero”: l'area dell'Ilva, le bonifiche di siti contaminati (rifiuti etc.), industrie belliche da riconvertire, beni demaniali....

Gli “accordi” di cui parla la rubrica dell'articolo riguardano le pp.aa. - il ministero dell'Interno, le regioni e gli enti locali e questi accordi devono prevedere il contributo dei soggetti indicati, finalizzata al sostegno strumentale, logistico e finanziario delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Ma la norma prevede che tali contributi – logistico, strumentale e finanziario – possano essere dati anche da altri soggetti pubblici, anche non economici (ci sono molti enti pubblici non economici), nonché anche da soggetti privati.

Tutti questi soggetti messi insieme, compresi i privati, devono, dunque, accordarsi per trovare il migliore impiego dei mezzi strumentali delle forze di polizia. Quale “migliore impiego” dei mezzi strumentali è prevista la possibilità della permuta di materiali e prestazioni. Questa “permuta” deve avvenire con l'autorizzazione del ministro dell'Interno, può derogare alle norme vigenti in materia di contabilità pubblica, deve rispettare, così è scritto nel testo, le disposizioni della legge n. 185/1990, che è quella che riguarda il controllo dello Stato sul passaggio dei materiali di armamento.

Se si tratta di soggetti solo pubblici, la permuta può prevedere anche la cessione di beni di proprietà pubblica, in cambio di prestazioni o finanziamenti per la ristrutturazione di altri beni pubblici destinati a presidi di polizia.

Infine, con un decreto ministeriale, il ministro dell'Interno può derogare da quanto indicato in questo articolo 6-bis, può definire nuove e diverse modalità attuative rispetto a quelle qui indicate e può indicare altre e diverse esigenze, anche in altri ambiti dunque, purché inerenti alla competenza dell'Interno, alle quali applicare quanto indicato dall'articolo.

Infine, è assegnato il potere ai prefetti, in quelle aree che abbiamo indicato all'inizio e per gli accordi e le permute suddetti, di assumere il comando, di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per concludere i progetti e gli accordi di cui sopra.

## AC 1540-A

### Emendamento

#### Art. 7

Il commi 3-bis è soppresso.

Corda, Artini, Basilio, Frusone, Alberti, Bernini Paolo e Rizzo

**Il comma in questione così recita : 3-bis. All'articolo 260 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica."»**

Questa misura sembra concepita proprio per colpire le mobilitazioni contro la Tav o più in generale nei confronti delle contestazioni a grandi opere che non trovano il consenso della popolazione. E' abbastanza vigliacco inserire disposizioni di criminalizzazione e di repressione del dissenso politico in una legge nata per contrastare l'odioso fenomeno del femminicidio. Basta che il governo dichiari i cantieri di una grande opera – pensiamo appunto ai cantieri di Chiomonte, come sottoposti alla sicurezza pubblica per far scattare l'art.260 del codice penale che riguarda l'introduzione clandestina in luoghi militari e il possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio per condannare una persona a pene da 1 a 5 anni di carcere. Si tratta , per inciso, di una misura che può limitare fortemente anche la libertà di stampa visto che i commi 2 e 3 del articolo 260 del codice penale parlano espressamente che è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque :”2) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258 ; 3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.

E' una misura gravissima, liberticida. Per questo invitiamo i colleghi ad accogliere il nostro emendamento soppressivo.

## AC 1540-A

### Emendamento

#### Art. 7

Il comma 4 è soppresso.

Corda, Artini, Basilio, Frusone, Alberti, Bernini Paolo e Rizzo

Il comma 4 così recita

4. All'articolo 682 del codice penale, è aggiunto, **in fine**, il seguente **comma**: «Le disposizioni del **primo comma** si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».

Anche questa misura sembra concepita proprio per colpire le mobilitazioni contro la Tav o più in generale nei confronti delle contestazioni a grandi opere che non trovano il consenso della popolazione. E' abbastanza vigliacco inserire disposizioni di criminalizzazione e di repressione del dissenso politico in una legge nata per contrastare l'odioso fenomeno del femminicidio. Basta che il governo dichiari i cantieri di una grande opera – pensiamo appunto ai cantieri di Chiomonte, come sottoposti nell'interesse militare dello Stato per far scattare l'art.682 del codice penale . L'art. 682 prevede che “chiunque si introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [260] , con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da cinquantuno euro a trecentonove euro. Noi pensiamo che argomenti delicati come quello della TAV contro la quale è mobilitata una intera popolazione di un valle, nessun Stato democratico, può dichiarare quell'opera d'interesse militare

**AC 1540-A**

**Emendamento**

**Art. 7**

I commi 3-bis e 4 sono soppressi.

Corda, Artini, Basilio, Frusone, Alberti, Bernini Paolo e Rizzo

È soppressivo di tutto l'articolo del quale fanno parte anche i commi 3 e 4 descritti precedentemente

**AC 1540-A**

**Emendamento**

**Art. 7-bis**

Sopprimere l'articolo

Corda, Artini, Basilio, Frusone, Alberti, Bernini Paolo e Rizzo

**Art. 7-bis**

***(Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia)***

**1. Agli appartenenti agli organi di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi, distaccati dalle autorità competenti, che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.**

**2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei Trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo la normativa nazionale. Nei medesimi casi ai veicoli utilizzati sul territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.**

**3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei Trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi che operano sul territorio nazionale ai sensi del comma precedente è regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma ed in mancanza dalla normativa nazionale.**

Chiediamo la soppressione di questo articolo inopinatamente introdotto in Commissione Giustizia e Affari Costituzionali senza adeguata discussione e chiarimento delle sue implicazioni. Infatti non si comprende la ratio di questo articolo: se esistono organi di polizia dei Paesi dell'Unione Europea e di altri paesi che partecipano sul nostro territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia, se agiscono insomma in base ad accordi già ratificati dal parlamento, perché introdurre uno specifico articolo in questo testo? La cosa appare sospetta. Analogamente se ci sono accordi internazionali che consentano l'uso delle armi sul nostro territorio nazionali di poliziotti di altri Paesi perché inserirlo in questo decreto? Noi proponiamo la soppressione dell'intero articolo, non solo perché introdotto di soppiatto e alla chetichella dentro un testo che si occupa di altro, ma perché vorremmo che agenti segreti di altri Paesi trovino con questa norma una copertura totale di azione sul nostro

territorio nazionale, non sfuggendovi sicuramente la facilità con la quale si può dichiarare un agente dei servizi in agente di polizia. Siamo il paese in cui si è rapito Abu Omar da parte di agenti della CIA o l'esperto di armi nucleari Mordecai Vanunu da parte del Mossad per assicurare in modo così estensivo ad agenti dei servizi, formalmente dichiarati come poliziotti, una così ampia carta bianca.

**ODG (A.C. 1540)**

**La Camera,  
considerato che :**

**nel sacro dovere di difesa della Patria, solennemente sancito dall'art.52 della Costituzione, non può essere contemplato il contenimento del dissenso politico o la repressione di manifestazioni popolari ;**

**in Val di Susa si sta assistendo ad una militarizzazione del territorio non solo affidato alle forze di polizia ma anche a 450 militari delle Forze Armate;**

**sulle Forze Armate non può ricadere un ruolo di supplenza dell'incapacità della politica di assumere decisioni condivise con le popolazioni coinvolte in grandi opere e che comportano stravolgimenti ambientali e territoriali;**

**il decreto in conversione stabilisce l'impiego di un ulteriore contingente di 1250 militari da impiegare in funzione di ordine pubblico su tutto il territorio nazionale**

**IMPEGNA IL GOVERNO**

**a ritirare i militari dalla Val di Susa e ad escludere , nelle regole d'ingaggio e nei compiti istituzionali, l'uso degli stessi in operazione di contenimento del dissenso e/o di repressione di manifestazioni popolari**

L'ordine del giorno è chiaro : è evitare di contrapporre le nostre Forze Armate alle popolazioni che contestano scelte del governo centrale. Le Forze Armate dovrebbero essere tenute fuori dalla contesa politica e dal contenimento del dissenso sociale. Recentemente il governo ha deciso di portare dagli attuali 200 militari a 450 militari le Forze Armate impegnate in funzione di ordine pubblico in Val di Susa. Questa decisione è stata accompagnata da dichiarazioni dell'on. Angelino Alfano che assomigliavano più a quelle di un esercito di occupazione che a quelle di un Ministro dell'Interno di un Paese democratico. Per questo chiediamo il ritiro delle truppe dalla Val di Susa – la Valle non è l'Afghanistan – anche per rispettare i sacri principi solennemente sanciti dall'art.52 della Costituzione.

C.1450-A

EMENDAMENTO

Articolo 7

**Sopprimere**

**Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti Mucci**

C.1450-A

EMENDAMENTO

Articolo 7

Sopprimere il comma 3

**Agostinelli** Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti Mucci